


Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII



Provincia di Bergamo

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R.L. n. 7/7868 del 25/01/2002

D.G.R.L. n. 7/13950 del 01/08/2003

Marzo 2009

(cod. 2002_797 C/P)

REGOLAMENTO

**CONSORZIO
DI BONIFICA
DELLA MEDIA**



Consorzio di Bonifica
della Media Pianura
Bergamasca

24122 BERGAMO
Via S. Antonino, 7/A
Tel 035.21.91.81
Fax 035.23.86.83
E-mail info@cbbg.it



EST srl

SCIENZE E TECNOLOGIE
PER L'AMBIENTE

GRUPPO DI LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA

dott. Giovanni Giupponi

dott. Fausto Gaini

sig. Riccardo Marengoni

EST s.r.l.

dott. ing. Giovanni Filippini

dott. ing. Giovanni Sonzogni

dott. ing. Francesca Bertuletti

INDICE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	1
2. DEFINIZIONI.....	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4. COMPETENZE	6
5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO.....	7
5.1 INDICAZIONI GENERALI.....	7
6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE	8
6.1 RETICOLO IDRICO MINORE.....	8
6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	11
7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	12
8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	19
9. MODALITA' REALIZZATIVE DI NUOVI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO.....	20

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che devono essere rispettate nella gestione delle attività all'interno delle fasce di rispetto sia dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore definito dall'Amministrazione Comunale nel territorio di sua competenza che del reticolo consortile definito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica alla precedente.

2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

- a) Reticolo idrico principale: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "A" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Individuazione del reticolo idrico principale" e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.
- b) Reticolo idrico minore: si intende, ai sensi dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 7/7868 e successiva modifica, il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua, ricavato per differenza rispetto al reticolo principale. In particolare, rientrano anzitutto nel reticolo minore i corsi che sono indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti, i corsi che sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, i corsi che sono interessati da derivazioni d'acqua, i corsi che sono rappresentati nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

E' consentito all'Amministrazione Comunale escludere dal reticolo corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche supportando la scelta con adeguate motivazioni e giustificazioni tecniche. Allo stesso modo è consentito aggiungere corsi d'acqua ritenuti di particolare valenza idraulica e/o paesaggistica;

- c) Reticolo di bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 "Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;

- corsi ricompresi anche nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica "Reticolo idrico principale", di competenza regionale;
 - corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.
- d) Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell'intorno dei corsi d'acqua da tutelare, all'interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente regolamento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo è la D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002: “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 di modifica.

Ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di attività vietate o soggette a restrizione, principale riferimento è il R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.

Dello stesso anno è il R.D. n. 368/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, il quale regolamenta le attività di polizia idraulica per i canali e le opere di bonifica, attualmente di competenza dei Consorzi di Bonifica.

Con la D.G.R. n. 47310 del 1999 sono state fornite indicazioni alle Strutture del Territorio della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrico principale, sui quali la Regione stessa eserciterà funzioni di polizia idraulica.

La L.R. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, citata nel titolo della D.G.R. 7/7868, ha decretato il trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore ai Comuni. Con successive D.G.R. di ottobre e novembre 2000 è stata approvata proposta di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali.

Per l’identificazione delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico principale, è necessario riferirsi anche al Piano di Assetto Idrogeologico ed al successivo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 26/97 dell’11 dicembre 1997.

Il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” definisce i beni tutelati per legge, in quanto di rilevante valore storico e/o paesaggistico. Per l’identificazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua è necessario rifarsi agli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 dell’11 dicembre

1933, ed alla successiva D.G.R. del 25/07/86, n. 4/12028 “Determinazione, in applicazione dell’art. 1 quater Legge 8 agosto 1985, n. 431 dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, esclusi in tutto o in parte, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, dal vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 imposto in forza dell’art. 1, lett. C, Legge 8 agosto 1985, n. 431.

La D.G.R. n. 8/5774 del 31/10/2007 “Introduzione del canone ricognitorio per i fondi interclusi e del canone per uso agricolo – Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di determinazione del reticolo idrico principale” ha modificato le precedenti D.G.R. relativamente ad alcune voci sui canoni regionali di polizia idraulica ed ha prorogato i termini di definizione del reticolo idrico minore da parte dei Comuni al 31/12/2008.

Regione Lombardia ha, inoltre, pubblicato il D.D.G. 3 agosto 2007 – n. 8943 “Linee guida di polizia idraulica”, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione delle norme di polizia idraulica al demanio idrico compreso nel territorio regionale.

Da ultimo, la L.R. n. 31 del 05/12/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, che va a modificare la precedente L.R. 7/2003 “Norme in materia di bonifica ed irrigazione”, al titolo VII fornisce disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione che si sovrappongono in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico. In particolare, sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie per le attività di gestione e manutenzione di parte della rete consortile, affidata alle Compagnie stesse. Nella L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.

4. COMPETENZE

La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica definisce una serie di competenze in termini di gestione del reticolo idrico di Regione, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla classificazione di cui al cap. 2.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- *Urbanistiche*: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- *Manutentive*: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- *Amministrative*: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete idrografica, comprese quelle relative alla rete consortile così come definite dal competente Consorzio di Bonifica.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito, le competenze sono sia dell'Amministrazione Comunale (per i corsi del reticolo idrico minore) che del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (per i corsi elencati nell'allegato D alla D.G.R. 7/7868). La L.R. 31/2008 riconosce l'autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e Consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica; a questi viene imposto l'obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente regolamento. All'interno delle suddette convenzioni viene anche definita

la rappresentatività nei riguardi degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio irriguo.

Rimangono di competenza regionale l'identificazione e la gestione dei corsi d'acqua riportati nell'allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, cioè quelli costituenti il reticolo idrico principale.

5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

In base a quanto dettagliato nella relazione identificativa del reticolo idrico del territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, le fasce di rispetto ai sensi della D.G.R. 7/7868 e successiva modifica relative ai corsi d'acqua sono così schematizzate:

- reticolo idrico principale: fascia di rispetto di 10 m;
- reticolo idrico minore: 10 m.

Non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica.

5.1 INDICAZIONI GENERALI

Le fasce di rispetto sono imposte, secondo la normativa vigente, rispetto al piede arginale esterno o, in assenza di argine in rilevato, rispetto alla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

In presenza di tratti tombinati, la fascia di rispetto è calcolata a partire dal limite esterno del manufatto di copertura.

Come evidenziato nella relazione di identificazione, in sede di sopralluogo si sono verificate diversi punti di difformità tra quanto identificato nel rilievo aerofotogrammetrico di base e i reali tracciati rilevabili in campo. Ulteriori imprecisioni della rappresentazione cartografica possono, inoltre, derivare dalle dimensioni dei segni grafici.

Sarà, quindi, generalmente necessario, da parte del soggetto che presenterà istanza di autorizzazione ad interventi inerenti la rete idrografica, verificare con opportuni rilievi e/o ispezioni mirate la correttezza di quanto evidenziato in carta.

Nell'eventualità in cui un corso d'acqua, per cause naturali, modifichi nel tempo la sua linea di normale deflusso, si renderà necessario ridefinire le fasce di rispetto sul nuovo tracciato, mantenendo comunque anche quella applicata alla sede originaria, a meno che non si dimostri che quest'ultima non riveste più alcuna funzione idraulica e si attivino le procedure per la sdemanializzazione dell'alveo abbandonato.

6. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE

Le fasce di rispetto di seguito individuate si intendono ai sensi delle attività di polizia idraulica (R.D. n. 523/1904 e s.m.i.) come meglio descritto nel seguito del presente regolamento. Per quanto non contrastante con le norme previste da dette fasce, i vincoli, le prescrizioni e le norme attuative derivanti dagli strumenti urbanistici esistenti o dall'applicazione della legislazione vigente conservano la loro validità.

6.1 RETICOLO IDRICO MINORE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

- Tutti i corsi d'acqua evidenziati devono essere mantenuti a cielo aperto, con il corso attuale e lo stato naturale delle sponde. Vigè il divieto di tombinatura ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i..
- La vegetazione delle sponde deve essere salvaguardata ed eventualmente integrata con essenze arboree autoctone; è vietato qualsiasi intervento di sradicamento o incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde, per una distanza pari alla dimensione della fascia di rispetto definita.

- L'Amministrazione Comunale può consentire modifiche di tracciato, opere di copertura, sovrappassi ed alterazione delle sponde solamente per casi motivati e correttamente documentati. Sarà compito dell'Amministrazione stessa valutare la rispondenza idraulica degli interventi, mentre le pratiche relative allo stato patrimoniale dovranno essere presentate direttamente dall'istante all'Agenzia del Demanio.
- E' vietato qualsiasi intervento nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse degli stessi.
- E' vietata qualsiasi forma di nuova edificazione all'interno della fascia di rispetto; interventi di ristrutturazione e di manutenzione delle esistenze sono soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- Sono operazioni vietate gli scavi entro la fascia di rispetto, lo smovimento del terreno entro una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
- Sono consentiti gli interventi che non comportano influenza sul regime naturale dei corsi d'acqua, così come le opere di difesa che non comportano restringimenti della sezione d'alveo; tali interventi sono, comunque, soggetti a rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale previa verifica delle caratteristiche progettuali.
- E' consentita la realizzazione di difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore a piano campagna), realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative d'intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 10 m dalla sommità della sponda incisa. Tale distanza può essere ridotta a 4 m nel caso di recinzioni facilmente amovibili, realizzate senza muratura al piede. Sono escluse da tale restrizione le opere realizzate dall'Amministrazione Comunale con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità.

- Non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m dalla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo gli interventi volti alla rinaturalizzazione e alla tutela ambientale, per i quali l'Amministrazione Comunale fornirà parere esaminando le proposte d'intervento caso per caso.
- Gli scarichi in corpo idrico superficiale sono soggetti a rilascio di autorizzazione ai fini qualitativi da parte dell'Amministrazione Provinciale, sentita l'Amministrazione Comunale per l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
- Sono soggette a concessione con relativo versamento di canone regionale di polizia idraulica le seguenti opere: attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, viabilità, viabilità sotterranea, scarichi acque, altre occupazioni di aree demaniali.
- I manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Gli attraversamenti aerei con luce maggiore di 6 metri dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con D.A.B n°2/1999.
Per manufatti di dimensioni inferiori a 6 metri, è facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva. In ogni caso il progetto dovrà essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica attestante il dimensionamento dell'opera con un franco minimo di 1 metro rispetto alla portata calcolata con tempo di ritorno di 100 anni.
- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.
- I manufatti e le infrastrutture poste in subalveo dovranno essere posti a quote non raggiungibili dall'evoluzione morfologica prevista e, comunque, dovranno essere adeguatamente difesi da possibili fenomeni erosivi.
- Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

6.2 RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Per quanto attiene i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, la regolamentazione degli interventi all'interno delle fasce di rispetto fa riferimento ai disposti del R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie". In particolare, il capo VII – Polizia delle acque pubbliche, norma gli interventi e gli atti vietati sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, nonché le opere e gli atti che necessitano di permesso del prefetto (rif. artt. 93 – 101).

Con D.D.G. 3 agosto 2007, n. 8943, la Direzione Generale Reti e servizi di pubblica utilità di Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee Guida di Polizia Idraulica", con l'obiettivo di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale da parte delle Sedi Territoriali e dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po. La Delibera stabilisce che l'Autorità deputata all'Attività di polizia Idraulica per il reticolo idrico principale regionale è la Sede Territoriale competente per Provincia e definisce lavori ed atti vietati, lavori ed opere soggetti a concessione, modalità di rilascio delle concessioni, gestione dei canoni di concessione.

Trattandosi, comunque, di Linee Guida, si demanda all'Ente competente la definizione di prescrizioni e criteri di applicabilità per le pratiche attinenti al reticolo principale identificato.

7. GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL RETICOLO IDRICO, PROCEDURE AUTORIZZATIVE E CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività che gli Enti competenti sono chiamati a svolgere nella gestione del reticolo idrografico sono identificati in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra.

In seguito ad identificazione del reticolo relativo al territorio comunale si possono presentare le seguenti situazioni, per le quali vengono identificati gli Enti competenti a seconda delle attività:

	Parere idraulico	Autorizzazione	Emissione del canone	Riscossione del canone
Reticolo idrico minore	Comune	Comune	Comune	Comune
Reticolo idrico principale	Regione	Regione	Regione	Regione

Tra i compiti di polizia idraulica trasferiti ai Comuni sul reticolo minore rientrano:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere);
- il rilascio di autorizzazioni allo scarico, per quanto attiene le quantità delle acque recapitate;
- l'applicazione dei canoni regionali di polizia idraulica per le pratiche di polizia idraulica relative a concessioni esistenti o di nuova richiesta;
- il rilascio di autorizzazioni per interventi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore identificato;
- il rilascio di parere idraulico per la rettifica di tratti di tracciato dei corsi.

L'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere rilasciato dall'Amministrazione Comunale per i corsi appartenenti al reticolo idrico minore ed al parere rilasciato da Regione Lombardia – Sede Territoriale di Bergamo per i corsi del reticolo idrico principale.

Norma di riferimento per la valutazione di tali richieste sono le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, cui si rimanda per qualsiasi riferimento. Per ulteriori dettagli, si veda il successivo paragrafo 8. dedicato a questo argomento specifico.

Per quanto riguarda gli attraversamenti che interessano il reticolo idrico minore, intendendo con questo termine ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete, si fa riferimento alla direttiva emanata dall'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B". Tale direttiva norma gli attraversamenti che hanno luce superiore ai 6 m, ma è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiederne l'applicazione anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto degli interventi deve essere accompagnato da relazione idrologico-idraulica sottoscritta da tecnico abilitato e competente attestante che il dimensionamento degli stessi è stato calcolato facendo riferimento ad una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 m (misurato tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena)

Nel caso di esigenze particolari o di corsi d'acqua di piccole dimensioni, è possibile ricorrere a variazioni dei parametri citati, purché supportate da giustificazioni tecniche specifiche.

In ogni caso, i manufatti da realizzare non devono causare restringimenti delle sezioni attraversate o variazioni delle pendenze di fondo.

Non è consentita la realizzazione o la permanenza di manufatti o la posa di impianti a rete in assenza di apposita autorizzazione.

Al momento del rilascio delle concessioni, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare all'Amministrazione Comunale. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte in seguito all'emanazione della D.G.R. 7/7868 vanno applicati i canoni di polizia idraulica. Per quanto attiene i corsi appartenenti al reticolo idrico minore, tali canoni sono quelli definiti nell'allegato C alla succitata Deliberazione e successiva modifica. In particolare, le opere soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- *Attraversamenti aerei*: linee elettriche, linee telefoniche, seggiovie, funivie e teleferiche per trasporto persone e/o cose, piccole teleferiche, palorci, ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle o ponticelli ciclopeditoni o pedonali, ponti carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq o con eventuali eccedenze conteggiate a parte, attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti, altri attraversamenti aerei.
- *Attraversamenti in sub-alveo*: linee tecnologiche, linee elettriche, linee telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sottopassi, altri attraversamenti.
- *Tombinature*: uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata, uso residenziale/industriale, uso agricolo.
- *Transito di sommità arginale*.
- *Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua*.
- *Sfalcio erbe – taglio piante*.
- *Scarichi acque*: acque meteoriche e scarichi di fognature di privati, scolmatori troppo pieni per acque fognarie, acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti Pubblici, scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati, scarichi di acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo, altri scarichi.
- *Ulteriori casi di occupazione di area demaniale*: aree per uso agricolo, aree per uso non agricolo, posa bilancioni di pesca in riva ai corsi d'acqua, cartelli pubblicitari, pali di illuminazione, appostamenti fissi di caccia, muri di

contenimento e difese spondali, occupazione di area demaniale in aree protette, occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale, guadi/selciatoni, recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini, altre occupazioni demaniali.

I dettagli di tali canoni sono comunque riportati in allegato al presente regolamento.

In data 19/11/2008 Regione Lombardia ha pubblicato la D.D.S. n. 13367 in cui ha previsto l'adeguamento dei canoni di polizia idraulica per l'anno 2009 nella misura del tasso d'inflazione, prevedendo quindi un incremento dell'1,5% sugli importi tabellati. L'evoluzione normativa in tal senso dovrà essere periodicamente monitorata a carico del soggetto competente la riscossione del canone stesso.

I richiedenti l'autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico minore devono presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione di rito:

- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dall'Amministrazione Comunale;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- disegni del manufatto;
- corografia in scala 1:10000;
- copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore viene attuata dalla Amministrazione Comunale direttamente o mediante accordi o convenzioni.

Per interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al successivo paragrafo 9, attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, è sufficiente presentare domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Per quanto riguarda la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito dell'istante presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione ai lavori. Acquisito l'assenso da parte del Comune, l'istante dovrà, quindi, attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale presso l'Agenzia del Demanio (ridefinizione dei tracciati catastali, sdemanializzazione).

Ai sensi del punto 9 dell'allegato b alla D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di proporre ai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio nuove delimitazioni delle aree demaniali, nel caso si rendesse necessario intervenire con modifiche. Sarà compito della stessa Amministrazione fornire il nulla-osta idraulico sulla base di appositi studi idraulici.

7.1) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Come già specificato al paragrafo precedente, l'autorizzazione agli scarichi in corso d'acqua superficiale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 è di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo idrico minore, l'Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione Comunale stessa rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio in base alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (P.R.R.A, D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, P.T.U.A), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

Sono escluse da tali limiti le aree montane e quelle afferenti direttamente nei fiumi Serio, Adda, Cherio, Brembo, Oglio.

In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali. In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale*: deve essere previsto, ove possibile in base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento tramite fognatura;
- *aree di ampliamento ed espansione industriale*: deve essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria, dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di ritorno T = 20 anni).

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il parere dell'Amministrazione Comunale secondo procedura che richiede la seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

8. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua del reticolo idrico minore sono di competenza del Comune. L'Amministrazione Comunale può, comunque, concedere autorizzazione ad intervenire su alvei, sponde ed opere idrauliche a soggetti diversi che ne presentino formale richiesta e ne documentino la reale necessità.

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- asportazione di materiale, naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Si precisa che l'asportazione di materiale litoide è di esclusiva competenza di Regione Lombardia.

9. MODALITA' REALIZZATIVE DI NUOVI INTERVENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come meglio esplicitato nel capitolo 6 "Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce", l'identificazione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico impone una serie di vincoli e divieti alla realizzabilità di determinati interventi.

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Al fine di fornire indicazioni utili a chi si trovi a dover operare all'interno delle fasce di rispetto, vengono forniti nel seguito alcuni indirizzi di tipo operativo che devono essere seguiti:

1. sono consentiti interventi di semina e rimboschimento all'interno delle fasce di rispetto e lungo le sponde dei corsi d'acqua, purché vengano utilizzate specie autoctone;
2. per motivi di tutela idraulica, è comunque vietata la piantagione di specie ad alto fusto entro i primi 2 m dal piede arginale esterno o dal ciglio della sponda incisa;
3. gli interventi di difesa o di sostegno spondale devono essere realizzati con l'utilizzo di materiali naturali (piante, legno, pietra, ...), secondo tecniche specifiche di ingegneria naturalistica di cui si trovano indicazioni nei vari manuali pubblicati;

4. le recinzioni che vengono posizionate all'interno delle fasce di rispetto devono rispettare le distanze riportate nel paragrafo relativo alla regolamentazione delle attività nelle fasce stesse e devono comunque essere realizzate senza muratura al piede, in modo che possano facilmente essere rimosse in caso di necessità di transito e di accesso agli alvei;
5. ai fini della valorizzazione delle aree di salvaguardia dei corsi d'acqua, è consentita la creazione di percorsi ciclo-pedonali lungo il reticolo idrico; tali interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente, mantenendo i fondi allo stato naturale, evitando opere di asfaltatura, posizionando barriere protettive realizzate in materiale idoneo al contesto ambientale, privilegiando materiali naturali anche per la cartellonistica e la predisposizione di eventuali aree di sosta;
6. allo stesso modo, viene incentivata la creazione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza e valorizzazione di ambienti tipici fluviali; anche tali percorsi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi, con l'ausilio di tecniche non invasive.